

REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSORZIO A.M.I.

Art. 1 Composizione del Collegio

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n. 88.

Art. 2 Nomina e cessazione della carica

I Revisori vengono nominati dall'Assemblea, fuori dal proprio seno ai sensi di quanto previsto al successivo art. 3, e restano in carica fino al 30 Giugno del terzo anno successivo a quello di nomina, fermi restando per la eventuale proroga i limiti di legge. L'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio. I Revisori non sono revocabili, salvo inadempienza e giusta causa, e sono rieleggibili.

Art. 3 Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di Revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio i Consiglieri degli Enti Consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori dell'Azienda consortile e del Direttore Generale, coloro che sono legati al Consorzio A.M.I. da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati al Consorzio A.M.I. od industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda consortile.

E' altresì causa di decadenza dall'ufficio la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili nonché la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Sostituzione

In caso di morte, rinuncia, decadenza, o revoca di un Revisore, lo stesso deve venir sostituito entro 60 giorni a cura dell'Assemblea appositamente convocata. Il nuovo

Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.

Art. 5 Compensi

Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea.

In virtù della particolare forma giuridica del Consorzio A.M.I., il compenso dei Revisori deliberato dall'Assemblea può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti e a quelli previsti per la determinazione dei corrispettivi dei revisori contabili in quanto la funzione di controllo da loro esercitata è limitata alla gestione economico - finanziaria. Infatti la funzione di garante della legittimità degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea attiene esclusivamente alla Responsabilità del Segretario

Art. 6 Compiti del Collegio dei Revisori

I compiti del Collegio dei Revisori sono quelli indicati dall'art. 50 dello Statuto consortile: in particolare le funzioni del Collegio sono interamente riconducibili all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, dell'osservanza delle norme tributarie nonché alla attestazione nella relazione al bilancio consuntivo della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

I Revisori, nell'espletamento del loro incarico, si attengono ai "Principi di comportamento del Collegio dei Revisori dei Conti delle A.S.P.E.L." elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e ragionieri per le parti applicabili al Consorzio A.M.I.

6.1 Verifiche trimestrali e controllo della contabilità.

Nel corso di ciascun trimestre deve essere eseguito l'esame della documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio A.M.I. e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano-programma, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione; è opportuno che l'intervallo fra una verifica e l'altra non sia superiore a tre mesi, pur non essendo tale periodicità da intendersi con rigidità assoluta ma nell'ambito di una

ragionevole elasticità. Le verifiche dovranno essere più frequenti quando particolari ragioni lo richiedano.

Il Collegio dei Revisori può farsi assistere, nell'espletamento delle sue attività di controllo, da dipendenti o collaboratori di studio dei revisori o altri soggetti esterni.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

Il Collegio dei Revisori può chiedere, d'intesa con il Direttore Generale del Consorzio, pareri specifici su questioni di particolare complessità.

6.2 Controllo sul bilancio preventivo.

Il Collegio esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti.

6.3 Controllo sul bilancio consuntivo d'esercizio e contenuto della relazione all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori controlla il bilancio consuntivo d'esercizio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), e la relazione sulla gestione accertandone la conformità alle risultanze delle scritture contabili ed alle norme di legge in materia.

6.4 Attività consultiva

Il Collegio esprime il proprio parere, qualora gli venga richiesto dagli organi consortili, su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.M.I. e dagli enti consorziati e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego infruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

6.5 Partecipazione alle riunioni degli organi sociali

Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Può chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi (ad esempio qualora il Collegio accerti che il contenuto delle deliberazioni che il Consiglio sta per assumere

riguarda operazioni manifestamente imprudenti che potrebbero compromettere la situazione patrimoniale del Consorzio).

6.6 Controllo sulla gestione del Consorzio

Il Collegio dei Revisori non può svolgere un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle operazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione o sulle loro modalità di svolgimento limitandosi a denunciare le operazioni palesemente pregiudizievoli per il Consorzio con le modalità di cui al precedente punto 6.4.

6.7 Controlli sul bilancio consolidato.

Il Collegio dei Revisori deve assoggettare a controllo il bilancio consolidato del Consorzio A.M.I. (composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa). Obiettivo del controllo è l'accertamento della "regolarità" del bilancio consolidato e della sua "corrispondenza" alle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

6.8 Certificazione di bilancio

I bilanci del Consorzio A.M.I. sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione ad opera di società specializzata che dovrà coordinare la propria attività con quella del Collegio dei Revisori.

Art. 7 Riunioni del Collegio

Di ogni riunione del Collegio, in genere trimestrale, deve redigersi verbale, da trasciversi nell'apposito libro. Ogni verbale deve essere sottoscritto da tutti i Revisori presenti alla riunione. Qualora un componente del Collegio dissenta rispetto a quanto oggetto della verbalizzazione sul lavoro svolto o di pareri formulati ai sensi del precedente art. 6.4, può far iscrivere il motivo del proprio dissenso sull'apposito libro.